

Consultinvest

Investimenti SIM S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

MODULO N.

Il presente documento è articolato come segue:

- Sezione 1 – Informazioni sull'intermediario e sui servizi prestati
- Sezione 2 – Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela
- Sezione 3 – Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari
- Sezione 4 – Policy adottata dalla SIM in materia di conflitto di interessi
- Sezione 5 – Incentivi
- Sezione 6 – Costi ed oneri
- Sezione 7 – Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti
- Sezione 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
- Sezione 9 – Antiriciclaggio
- Sezione 10 – Informativa sulla classificazione della clientela
- Sezione 11 – Informativa sul bail-in
- Sezione 12 – Informativa FATCA e CRS
- Sezione 13 – Informativa ai sensi del D.LGS. Nr. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari e di investimento

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare – Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Tel. 059/221311 fax 059/221870
Capitale sociale €18.000.000 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 02059390365
Iscritta all'Albo SIM con Delibera CONSOB n° 11761 del 22/12/1998, n° iscrizione Albo: 47 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Isvap al n. D000146463
Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.

Versione - Decorrenza:

Il presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, redatto ai sensi del Regolamento in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera del 15/02/2018, n. 20307 ("il Regolamento Intermediari"), ha lo scopo di fornire ai Clienti informazioni sull'intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei Clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

Ogni qualvolta intervengano modifiche in relazione al presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, una versione aggiornata dello stesso sarà pubblicata dalla SIM nel proprio sito internet.

SEZIONE 1
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1. Informazioni sull'intermediario e sulle modalità di comunicazione

Dati identificativi

CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare
Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italia
Iscritta all'Albo SIM con Delibera CONSOB n. 11761 del 22.12.1998, al n. 47
Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Isvap al n. D000146463
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Contatti

Recapito telefonico: 059 221311
Numero verde: 800017722
Numero di fax: 059 221870
Indirizzo e-mail: assistenzaclienti@consultinvest.it
Indirizzo PEC: I3112004conssim@legalmail.it
Sito internet: www.consultinvest.it

Autorizzazione

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, per brevità, "SIM") dichiara di essere autorizzata all'esercizio del servizio di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-bis) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, in virtù di delibera Consob del 22 dicembre 1998, n. 11761.

Recapito dell'Autorità di Vigilanza

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA
tel. 39 06 84771 (centralino)
fax 39 06 8417707
e-mail: consob@consob.it
web: <http://www.consob.it>
Sede secondaria operativa:
Via Broletto, 7 - 20121 MILANO
tel. 39 02 724201 (centralino)
fax 39 02 89010696

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 Roma
Tel.: +39 06 47921
Web: www.bancaditalia.it

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SIM, il CLIENTE potrà inviare, mediante comunicazione scritta, un reclamo motivato alla Funzione Compliance della stessa con una qualsiasi delle seguenti modalità:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Consultinvest Investimenti SIM c/o sede legale in Modena o presso sede operativa in Milano;
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: reclami@consultinvest.it
- posta elettronica certificata (PEC): I3112004conssim@legalmail.it

La SIM tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di:

- a. 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione dei servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi
- b. 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti assicurativi

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del CLIENTE e dati anagrafici;
- posizione del CLIENTE (numero di contratto);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti oggetto del reclamo;
- richiesta di eventuale risarcimento.

Il reclamo si intenderà "composto" dopo il 90° giorno dalla data di ricevimento del riscontro della SIM da parte del CLIENTE

Lingua

La lingua con la quale il CLIENTE può comunicare con la SIM e ricevere da quest'ultima documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Mezzi di comunicazione

Fatto salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni tra la clientela e la SIM potranno avvenire:

- per iscritto, a mezzo posta o fax, direttamente alla SIM ai suindicati recapiti;
- mediante comunicazioni elettroniche, attraverso il rilascio di un indirizzo mail da parte dell'INTESTATARIO DI RIFERIMENTO.

1.2. Servizi di investimento prestatati dalla SIM

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la SIM presta nei confronti del pubblico:

Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF)

Consiste nella prestazione da parte della SIM di raccomandazioni personalizzate ad un CLIENTE, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato servizio di investimento e/o strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il CLIENTE o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del CLIENTE. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.

In relazione al servizio di consulenza la SIM può pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da soggetti terzi, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al CLIENTE e che non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del CLIENTE. Pertanto, il servizio di consulenza, ai meri fini delle definizioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II), è fornito su base **"non indipendente"** in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla SIM al CLIENTE possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la SIM ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell'interesse del CLIENTE e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi. Il CLIENTE può scegliere tra differenti modelli di servizio:

(a) **ALLOCATION**: ha ad oggetto esclusivamente: (i) servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali prestatif/offeriti o gestiti da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (la "SGR") - quali, a titolo esemplificativo, gestioni patrimoniali della SGR, OICR istituiti e gestiti dalla SGR, OICR o prodotti di investimento assicurativi di terzi con delega di gestione alla SGR, fondi pensione la cui gestione è affidata in delega alla SGR, certificates con sottostante OICR gestito dalla SGR e, (ii) prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi emessi da società terze con le quali la SIM ovvero società del Gruppo al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interesse nella prestazione del servizio. Tale servizio ha per oggetto prodotti, strumenti finanziari/servizi di investimento per i quali è stato concordato, tra la SIM e l'offerente, un regime commissionale tale da assicurare alla SIM la percezione di un ricavo e la remunerazione indiretta del servizio di consulenza e, pertanto, non è previsto uno specifico compenso pagato dal CLIENTE. Il modello ALLOCATION prevede un'elaborazione di portafogli di investimento con monitoraggio nel continuo e l'attestazione di adeguatezza del portafoglio del CLIENTE con cadenza almeno semestrale.

(b) **SELECTION**: ha ad oggetto servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali di volta in volta inseriti nella gamma d'offerta elaborata discrezionalmente dalla SIM (tempo per tempo aggiornata sulla base di proprie analisi e valutazioni) e offerti da soggetti terzi con i quali la SIM abbia stipulato accordi di collocamento. Tale servizio prevede un monitoraggio nel continuo e l'attestazione di adeguatezza del portafoglio del CLIENTE con cadenza almeno semestrale. Il servizio prevede, oltre ad una remunerazione indiretta derivante dalla percezione delle commissioni corrisposte dai soggetti emittenti, una commissione semestrale direttamente a carico del CLIENTE.

La SIM procederà alla valutazione di adeguatezza con riferimento al portafoglio complessivo del CLIENTE sia esso allocato nel servizio ALLOCATION e SELECTION.

Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.

Il servizio di collocamento prestato dalla SIM è un servizio ancillare rispetto al servizio di consulenza, pertanto la SIM colloca primariamente i servizi di investimento e i prodotti finanziari oggetto del servizio di consulenza e, in via secondaria, i servizi di investimento ed i prodotti finanziari di volta in volta selezionati dalla SIM.

A tale attività si affianca anche un'attività di assistenza del CLIENTE successiva all'investimento.

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti (Allegato 1 Sez. B – Servizi accessori del TUF)

Consiste nell'amministrazione, per conto del CLIENTE, degli strumenti finanziari e dei titoli in genere, quali, a titolo esemplificativo, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento.

La SIM può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso "depositari abilitati" e "depositari centrali di titoli o depositari centrali": ("SUB-DEPOSITARI") come definiti nella Parte 3 del Regolamento Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i SUB-DEPOSITARI in conti intestati alla SIM, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

Natura, frequenza e date di invio dei rendiconti relativi ai Servizi

Servizio di consulenza.

La SIM, al momento della erogazione del servizio di consulenza, rilascerà al CLIENTE su supporto durevole una relazione contenente gli elementi essenziali della raccomandazione ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del CLIENTE. La SIM, inoltre, rilascerà al CLIENTE un rendiconto semestrale riepilogativo delle raccomandazioni fornite contenente altresì una valutazione circa l'adeguatezza del portafoglio al profilo del CLIENTE, con l'invito a contattare il CONSULENTE FINANZIARIO in caso di sopravvenuta inadeguatezza.

Servizio di collocamento. La SIM invia al CLIENTE un avviso, su supporto duraturo contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione. Se la SIM deve ricevere la conferma da un terzo, l'avviso sarà inoltrato al CLIENTE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

La SIM non invierà alcun avviso contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine qualora la stessa debba essere già fornita al CLIENTE da un soggetto diverso dalla SIM medesima. Fermo restando quanto precede, nel caso di ordini per un CLIENTE relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la SIM ha facoltà di fornire al CLIENTE, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all'esecuzione dell'ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L'avviso di conferma dell'ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

La SIM fornisce al CLIENTE, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Servizio di custodia e amministrazione. Nell'ipotesi in cui detenga "beni" (ossia disponibilità liquide e strumenti finanziari) del CLIENTE, la SIM invia con cadenza trimestrale al CLIENTE un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il CLIENTE alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

Con riferimento a tutti i servizi prestati, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al CLIENTE la rendicontazione in forma personalizzata dei costi, degli oneri connessi e degli incentivi ricevuti con riferimento ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari raccomandati/collocati così come previsto dalla normativa applicabile.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DELLA CLIENTELA

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dall'intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun CLIENTE e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate ed indicano, se del caso, i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun CLIENTE. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (disponibilità liquide e strumenti finanziari) ricevuti da depositari e sub-depositari.

Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento.

2.2. Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM

La SIM non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti.

2.3. Sistemi di garanzia dei depositi

La SIM aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

SEZIONE 3 INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La presente Sezione ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari direttamente trattati dalla SIM ed al servizio di gestione di portafogli. Tuttavia essa non descrive tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti e servizi.

3.1. Le tipologie di strumenti finanziari trattati

3.1.1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KIID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.

a) Fondi di investimento e Sicav

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di **tipo immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari, e quelli di **tipo mobiliare** che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite. I fondi di investimento immobiliare sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, sempre chiusi.
 - o I fondi di investimento si distinguono, inoltre, in:
 - **OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati**: fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
 - **FIA (Fondi di investimento alternativi)**: si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:
 - essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischiosità, quali ad esempio quote di "hedge funds". I fondi immobiliari sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, classificabili come FIA;
 - presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/ geografici);
 - operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
 - ricorrere in modo più significativo all'utilizzo della leva finanziaria;
 - essere riservati ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati.

Per tali motivi detti strumenti sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di clientela.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.

b) Exchange Traded Funds (ETF)

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF si distinguono in ETF fisici – che replicano il *benchmark* comprando con lo stesso peso i titoli che compongono il paniere dell'indice di riferimento – ed ETF sintetici – che, pur impegnandosi a replicare l'indice preso a riferimento, perseguono questo risultato utilizzando uno swap, ovvero un contratto derivato rilasciato da una controparte.

Gli ETF sono strumenti senza garanzia del capitale investito né di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti). Nel caso di ETF sintetici occorre inoltre valutare il rischio di controparte connesso alla particolare modalità di replica del *benchmark*. Per gli ETF di indici espressi in valuta diversa dall'euro oltre al rischio di mercato occorre valutare anche il rischio di cambio.

c) Exchange Traded Commodities (ETC)

Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Nel caso di ETC occorre quindi valutare il rischio di controparte. Il prezzo dell'ETC è legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del sottostante.

3.1.2. I certificates

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull che bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificato anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *Strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

3.1.3. **Obbligazioni e titoli di stato (titoli di debito)**

Tali strumenti finanziari sono titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società).

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo (cedole), ovvero alla scadenza (zero coupon), in misura fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile, in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

Di seguito si descrivono le principali categorie di obbligazioni:

a) Obbligazioni corporate

Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate come appartenenti ad un unico Paese (es. Banca Europea degli investimenti - BEI).

c) Obbligazioni governative emesse dalla Repubblica Italiana

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare il fabbisogno statale.

Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di titoli di debito pubblico italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro

Sono titoli obbligazionari a breve termine emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati.

- Certificati del Tesoro zero coupon

Sono titoli emessi dallo Stato italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

- Certificati di Credito del Tesoro

Sono titoli a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

- Buoni del Tesoro Poliennali

Sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

- BTP Italia

È un titolo di Stato che fornisce all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi italiani: sia le cedole, pagate semestralmente, che il capitale, la cui rivalutazione viene anch'essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all'inflazione italiana, misurata dall'Istat attraverso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi.

d) Obbligazioni convertibili

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.

e) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle dei Paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

f) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate dell'emittente medesimo;

g) Obbligazioni garantite (covered bond)

Sono obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti.

3.1.4. **Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili)**

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano consente l'emissione di azioni con voto maggiorato, nonché la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

Inoltre, gli azionisti, così come i possessori di obbligazioni convertibili, sono titolari del c.d. diritto di opzione il quale riconosce facoltà di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base all'applicazione del rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

3.2. **I rischi degli investimenti in strumenti finanziari**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- (i) Se lo strumento finanziario è considerato non complesso o complesso;

- (ii) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- (iii) la sua liquidità;
- (iv) la divisa in cui è denominato;
- (v) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

3.2.1. Strumenti finanziari non complessi o complessi

a) Strumenti finanziari non complessi

Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazionario e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato) e OICR armonizzati. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono comunque esclusi gli strumenti finanziari derivati.

b) Strumenti finanziari complessi

Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o
- 2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
- 3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

3.2.2 La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento si parla di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un'emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

3.2.3. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3.2.4. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3.2.5. Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del CLIENTE (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

3.2.6. La rischiosità del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La liquidità afferente alle gestioni patrimoniali prestate da banche può essere assoggettata a bail-in in caso di risoluzione della banca gerente.

La rischiosità di una linea di gestione

La rischiosità di una linea di gestione dipende principalmente:

- dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

a) Gli strumenti finanziari previsti nella linea di gestione prescelta

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda al Documento Informativo predisposto dall'intermediario le cui gestioni patrimoniali sono offerte dalla SIM. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

b) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

3.3 Prodotti di investimento assicurativo (Ramo I, III, V e Multiramo)

La Direttiva "IDD" (Direttiva 2016/97 del 20/1/2016) definisce i prodotti di investimento assicurativo come i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto esposte in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato a differenza dei prodotti assicurativi "tipici", quali i contratti assicurativi vita o i prodotti assicurativi non vita. Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia e dalle variazioni del sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. I prodotti di investimento assicurativo si distinguono in:

a) polizze index linked

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o un basket (paniere) di indici o titoli. Pertanto, l'investitore assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Generalmente le polizze *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza pertanto sono soggette anche al rischio di emittente.

b) polizze unit linked

Le polizze *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR in cui vengono investiti i premi versati e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo.

c) polizze di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto attraverso il quale l'investitore affida una determinata somma di denaro all'impresa di assicurazione che, mediante una gestione separata, si impegna a restituirla ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. In sostanza il capitale investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata, tenuto conto, ove presente, del minimo garantito. L'impresa di assicurazione può essere tenuta al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento di una rendita vitalizia. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minime prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i medesimi rischi descritti per le polizze *unit linked* e le polizze *index linked*.

d) Prodotti Ramo I

I prodotti assicurativi Ramo I, tipicamente le polizze assicurative tradizionali/rivalutabili sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia di Assicurazione. Il premio investito nella Gestione Separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizza non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla Compagnia di Assicurazione.

Occorre poi considerare i rischi degli strumenti finanziari nei quali investe la suddetta Gestione Separata collegata alla polizza.

e) Prodotti Multiramo

Le polizze multiramo sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di polizze di differenti rami, tipicamente una parte del premio è investito in polizze di Ramo I e una parte del premio è investita in polizze di Ramo III.

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi precedenti.

SEZIONE 4
POLICY ADOTTATA DALLA SIM IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1-bis del TUF, la SIM ha adottato una propria politica di gestione (*Policy*) con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi.

In particolare, la SIM ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti ed ha definito le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Al fine di identificare e monitorare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (Compliance) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM, alla quale è affidato il compito di aggiornare regolarmente un registro nel quale vengono riportate, con riferimento ai servizi e attività di investimento ed ai servizi accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

La SIM è tenuta ad informare i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, nonché le misure adottate per mitigare tale rischio, in modo che essi possano assumere una decisione informata. A tal fine si rendono note le circostanze che possono determinare le situazioni di conflitto di interessi di seguito indicate.

4.1 Conflitti di interesse derivanti da rapporti di natura societaria e relative modalità di gestione

I rapporti societari e commerciali sussistenti, in via diretta o indiretta, tra la SIM e Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, anche la "SGR") o altre società terze di cui la SIM raccomanda nell'ambito della linea Allocation del servizio di consulenza e/o colloca i PRODOTTI possono dar luogo ad un interesse della SIM in potenziale contrasto con l'interesse di uno o più CLIENTI.

Il potenziale conflitto consiste nella possibilità che la SIM sia indotta a favorire la raccomandazione o il collocamento dei suddetti PRODOTTI al fine di trarre un beneficio economico ovvero reputazionale dall'incremento di capitali gestiti dalla SGR o prodotti offerti dalla società terza.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di strumento finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda società con cui la SIM ha legami di natura societaria.

Eventuali piani di incentivazione per i CONSULENTI FINANZIARI e gli addetti al collocamento non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell'addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE. Sono previsti piani di formazione e aggiornamento professionale dei CONSULENTI FINANZIARI coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento.

L'offerta abbinata del servizio di consulenza con il servizio di collocamento è finalizzata ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela.

4.2 Conflitti di interesse derivanti da cumulo di cariche o funzioni dei Soggetti Rilevanti

Premesso che, ai fini della normativa di riferimento, per "Soggetto Rilevante", si intendono, fra gli altri:

- a) componenti di organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o CONSULENTI finanziari dell'intermediario; nonché
- b) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione o sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'intermediario stesso;

sono state identificate, quali circostanze potenzialmente idonee a generare conflitti di interesse, situazioni in cui un Soggetto Rilevante della SIM sia parimenti Soggetto Rilevante all'interno di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. o di altre SOCIETA' PRODOTTO. Tali circostanze possono favorire la conclusione di rapporti contrattuali tra SIM e la SOCIETA' PRODOTTO che diano luogo ad un vantaggio economico per la SIM ulteriore rispetto a quello discendente esclusivamente dalla remunerazione dei servizi prestatati.

Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell'addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA' PRODOTTO.

Ulteriormente, le procedure interne prevedono che tutti i progetti che la SIM intende sviluppare devono essere sottoposti alla Funzione di Compliance. Nell'ambito di detti progetti devono intendersi ricompresi tutte le nuove tipologie di rapporti contrattuali che la SIM intende concludere con la SGR e/o altra SOCIETA' PRODOTTO con la quale la SIM o un Soggetto Rilevante abbia rapporti tali da determinare un possibile conflitto di interessi e/o con soggetti che controllano o sono controllati dai predetti soggetti ovvero con terzi che hanno con i medesimi soggetti rapporti di affari.

Sono previsti piani di formazione e aggiornamento professionale dei CONSULENTI FINANZIARI coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento.

L'offerta abbinata del servizio di consulenza con il servizio di collocamento è finalizzata ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela.

4.3 Conflitti di interesse derivanti dalla prestazione congiunta del servizio di collocamento (ivi inclusa la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi) e del servizio di consulenza in materia di investimenti

Poiché la SIM svolge attività di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto anche i servizi di investimento e i prodotti finanziari dalla medesima collocati, la SIM potrebbe trovarsi nella condizione di poter raccomandare un investimento in prodotti finanziari offerti dalla SIM stessa: in questo caso, la SIM potrebbe essere indotta a raccomandare un investimento non tenendo in considerazione solo l'adeguatezza dello stesso al profilo del CLIENTE, ma anche il vantaggio patrimoniale derivante dal collocamento dello stesso.

Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell'addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA' PRODOTTO.

Sono previsti piani di formazione e aggiornamento professionale dei CONSULENTI FINANZIARI coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento.

L'offerta abbinata del servizio di consulenza con il servizio di collocamento è finalizzata ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela.

MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di identificare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi per una successiva gestione delle stesse è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (Compliance) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM.

La SIM si è inoltre dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- (i) In relazione alle suddette circostanze, la SIM si è dotata di procedure ed accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, in sintesi, si rende nota l'adozione delle seguenti misure organizzative:
 - definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta;
 - procedure organizzative ed informatiche per assicurare il corretto svolgimento del servizio di investimento, nel rispetto dell'interesse del CLIENTE;
 - una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi della contestazione presentata dal CLIENTE venga svolta anche dalla Funzione di Compliance, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.
- (ii) La SIM ha adottato, inoltre, una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi di investimento e accessori, tra i quali: correttezza, trasparenza, professionalità nella prestazione del servizio a favore del CLIENTE, rispetto del segreto professionale, indipendenza. A tal riguardo, la SIM si è dotata di un codice interno di comportamento. A titolo esemplificativo, rientrano tra le norme di autodisciplina:
 - la disciplina in materia di utilità (omaggi, regali, ecc.), che impedisce l'accettazione da parte del personale di regali e/o omaggi il cui valore sia rilevante;
 - le disposizioni sulla trasparenza delle operazioni personali di investimento dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo, i Dipendenti e, in generale, dei collaboratori della SIM.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della SIM e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA DISCLOSURE

Qualora, previa valutazione da parte della SIM, le misure di gestione adottate risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il CLIENTE ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Ulteriori dettagli in merito alla Policy in materia di conflitti di interesse possono essere richiesti dal CLIENTE presso la sede della SIM, ai recapiti indicati nella precedente Sezione 1.

SEZIONE 5 INCENTIVI

Incentivi connessi al collocamento di servizi di investimento e prodotti finanziari

In qualità di collocatore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti ed offerenti i prodotti finanziari collocati e dai soggetti che prestano i servizi di investimento collocati, una remunerazione per il servizio di collocamento prestato al CLIENTE, il cui importo è specificato nell'Informativa su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi ed, in particolare, nella raccomandazione.

L'informativa viene fornita prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi. Ove la SIM non sia in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare ed abbia comunicato al CLIENTE il metodo di calcolo di tale importo la SIM renderà noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

Incentivi connessi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

In qualità di distributore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti i prodotti di investimento assicurativi, una remunerazione per il servizio di distribuzione prestato al CLIENTE, il cui importo è specificato nell'Informativa su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi e, in particolare, nella raccomandazione.

L'informativa viene fornita prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi. Ove la SIM non sia in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare ed abbia comunicato al CLIENTE il metodo di calcolo di tale importo la SIM renderà noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

**SEZIONE 6
COSTI ED ONERI**

Corrispettivi dei SERVIZI

In riferimento a quanto previsto all'articolo 10 della Sezione I delle NORME GENERALI, viene riportato un prospetto dei corrispettivi e delle spese che il CLIENTE sostiene per la prestazione dei SERVIZI di cui al CONTRATTO.

SERVIZIO DI CONSULENZA – Sezione II delle NORME GENERALI

ALLOCATION e SELECTION

1. Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello ALLOCATION non prevede uno specifico compenso da parte del CLIENTE. Il CLIENTE prende atto che la SIM percepisce commissioni dai soggetti emittenti i cui SERVIZI E PRODOTTI FINANZIARI ALLOCATION sono collocati al CLIENTE a seguito della prestazione del servizio, così come specificato nella Parte B del presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE.
2. Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello SELECTION prevede uno specifico compenso pagato dal CLIENTE: nello specifico Il servizio, oltre ad una remunerazione indiretta derivante dalla percezione delle commissioni corrisposte dai soggetti emittenti, prevede una commissione semestrale a carico del CLIENTE pari allo 0,10% del controvalore del portafoglio oggetto di consulenza Selection calcolato sulla media dei controvalori del portafoglio rilevati l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese del semestre di riferimento.

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI E BANCARI – Sezione III e IV delle NORME GENERALI

1. In relazione al SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ed al servizio di distribuzione di PRODOTTI non è prevista alcuna commissione a carico del CLIENTE ed a favore della SIM fatto salvo il caso di prodotti complessi e/o illiquidi di cui alla Comunicazione Consob 0097996/14 del 22 dicembre 2014 per i quali può essere prevista una commissione di up-front, mentre sono interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO, ivi compresa l'imposta di bollo inerente la sottoscrizione del CONTRATTO.
2. La remunerazione del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO e del servizio di distribuzione di PRODOTTI svolti dalla SIM è convenuta con le SOCIETA' PRODOTTO sulla base delle convenzioni con queste concluse, così come specificato nella Sezione 6 del presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE.

SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI DISPONIBILITA' LIQUIDE E STRUMENTI FINANZIARI – Sezione V delle NORME GENERALI

1. In relazione ai SERVIZI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE è previsto un corrispettivo semestrale di Euro 10,00 ed un ulteriore corrispettivo semestrale di Euro 5,00 nell'ipotesi in cui la SIM detenga strumenti finanziari del CLIENTE sul CONTO TERZI. Eventuali ulteriori costi e oneri sostenuti dalla SIM per conto del CLIENTE con riferimento all'operatività di quest'ultimo sul CONTO TERZI, potranno essere oggetto di riaddebito al CLIENTE stesso, previa informativa a quest'ultimo circa l'esistenza e l'entità degli stessi. Sono inoltre interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO ivi compresa l'imposta di bollo inerente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Spese dei SERVIZI

Disposizioni Comuni

Tutte le spese inerenti i servizi di cui alle sezioni II, III, III-bis e IV delle NORME GENERALI, ivi comprese le spese per la rendicontazione periodica, sono indicate nella Sezione 6 del DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE. In ogni caso sarà a carico del CLIENTE anche ogni eventuale ulteriore costo, spesa e/o onere, non indicato nel DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, che dovesse successivamente emergere in conseguenza e/o in connessione all'esecuzione dei SERVIZI. Al fine del pagamento o del rimborso delle spese, delle imposte e/o degli oneri fiscali, il CLIENTE espressamente autorizza la SIM ad addebitare ogni somma dovuta oppure derivanti da esigenze del CLIENTE (tra cui a titolo esemplificativo bonifici urgenti e bonifici extra UE) sul conto individuale intestato al CLIENTE presso la SIM. Qualora la liquidità presente sul predetto conto individuale intestato al CLIENTE non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce fin da ora alla SIM il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari, non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del CLIENTE di cui alla presente clausola. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del CLIENTE, la SIM avvertirà il CLIENTE del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

Il CLIENTE prende atto che la SIM provvede all'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo applicabile al CONTRATTO nella misura vigente.

**SEZIONE 7
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE
NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI**

Ai sensi della normativa vigente, il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede:

1. deve consegnare al CLIENTE o al potenziale CLIENTE, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico;
2. deve consegnare al CLIENTE od al potenziale CLIENTE, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al CLIENTE o al potenziale CLIENTE informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare, il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; e deve informare il CLIENTE o potenziale CLIENTE che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;
5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un CLIENTE o potenziale CLIENTE a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

7. deve consegnare al CLIENTE o potenziale CLIENTE, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del KIID nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio e del KID nel caso di prodotti di investimento assicurativi o del prospetto informativo e degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al CLIENTE o potenziale CLIENTE copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal CLIENTE o potenziale CLIENTE, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
10. qualora il CLIENTE non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il CLIENTE o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal CLIENTE alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del CLIENTE o potenziale CLIENTE o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7 del Regolamento Intermediari.

**SEZIONE 8
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR"), Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., (il " Titolare ") con sede legale in Modena, Piazza Grande 33, tratterà dati personali (i "Dati"), che sono raccolti direttamente presso l'interessato, previa consegna della presente nota informativa, ovvero altrimenti acquisiti nell'esercizio della propria attività istituzionale presso altri soggetti che custodiscono tali Dati, quali in particolare: Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, Centrale Bilanci, Servizi Centralizzati di Rilevazione dei Rischi Creditizi, altri intermediari bancari e finanziari. La SIM ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@consultinvest.it.

Finalità del trattamento

I Dati potranno essere trattati per:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali); base giuridica: art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso); in funzione dei prodotti o servizi richiesti, il trattamento potrà anche riguardare dati che il GDPR definisce "particolari". Per il trattamento di tali dati la base giuridica sarà il consenso, strettamente necessario (art. 9, comma 2., lett. a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche);
2. finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo, nonché dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria; base giuridica: art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
3. finalità funzionali all'attività della SIM (sviluppo commerciale, controllo qualità, elaborazione strategie di marketing, invio informazioni commerciali o materiale pubblicitario di prodotti o servizi di società del gruppo o di terzi); base giuridica: art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR (l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).

Destinatari

I Dati potranno essere trasferiti o comunicati:

- a) a soggetti appartenenti alla categoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi; a società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- b) ad organi pubblici e di vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d'Italia, Consob, società di revisione, ecc.);
- c) a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario di cui fa parte la SIM, per trattamenti strumentali o strettamente connessi;
- d) a soggetti che svolgano funzioni connesse e strumentali alla prestazione dei SERVIZI e/o allo svolgimento dell'attività della SIM (come, a puro titolo esemplificativo, SOCIETÀ PRODOTTO, società che gestiscono il sistema informatico della SIM, consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile) per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal CONTRATTO;
- e) a società che svolgono per conto della SIM attività di postalizzazione di comunicazioni per la clientela; a società di consulenza aziendale, consulenti e studi professionali, organismi associativi e consorzi propri del settore finanziario e bancario, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione, società di servizi informatici e società che svolgono servizi di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; a soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SIM in sede giurisdizionale, amministrativa ed extragiudiziale e per il recupero crediti;
- f) con il consenso del CLIENTE per i trattamenti di cui al punto 3. delle finalità sopra indicate, a società che svolgono per la SIM attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate utilizzeranno i Dati in qualità di titolari o di responsabili del trattamento. L'elenco dei suddetti soggetti terzi è costantemente aggiornato e potete conoscerlo agevolmente e gratuitamente, chiedendolo al titolare del trattamento.

Periodo di Conservazione

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo del rapporto contrattualizzato; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. La Società prevede l'ulteriore conservazione di parte dei Dati a tempo indeterminato per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

Diritti dell'interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso per le finalità di cui al punto 1) e 3) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento.

Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 1. non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con la SIM. La revoca di tale consenso comporterà l'impossibilità di mantenere il rapporto in essere con la SIM. Qualora i Dati per le finalità di cui al punto 1. vengano forniti, il loro trattamento richiede il consenso dell'interessato. Il conferimento dei Dati trattati, invece, per le finalità di cui al punto 2. è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la SIM. Qualora tali Dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso dell'interessato. Infine, il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 3. è facoltativo e il rifiuto di fornire tali Dati non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole sull'instaurazione di rapporti, ovvero sul mantenimento di quelli già in essere. Qualora i Dati siano forniti, il loro trattamento avverrà previo consenso espresso dell'interessato.

**SEZIONE 9
ANTIRICICLAGGIO**

Ai sensi dell'articolo 22 (Obblighi del CLIENTE) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il CLIENTE fornisce, sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, tutte le informazioni per consentire alla SIM di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante la corretta compilazione e sottoscrizione della proposta contrattuale. Il CLIENTE si impegna altresì a comunicare alla SIM eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni rese alla SIM.

Titolare effettivo – in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007, per “titolare effettivo” si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal CLIENTE, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il CLIENTE sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del CLIENTE, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del CLIENTE, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il CLIENTE sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale di direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del CLIENTE comunque diverso dalla persona fisica.

Persone politicamente esposte o PEP si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri indicati dal D.lgs. 231/2007

Obblighi di adeguata verifica della clientela - Il momento del contatto con il CLIENTE costituisce un passaggio cruciale per l'applicazione degli obblighi anticiclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del “Conoscere la propria clientela”; sin dall'inizio del rapporto, ovvero in relazione al compimento di singole operazioni, è infatti il momento fondamentale nell'ambito del complesso sistema di prevenzione e rilevazione di eventuali attività di riciclaggio.

Con la nuova disciplina anticiclaggio si assiste ad un passaggio dal semplice obbligo di identificazione della clientela ad un più ampio dovere di verifica. Infatti, il D.Lgs. 231/2007 ha ad oggetto la disciplina della **adeguata verifica della clientela** finalizzata all'identificazione e all'appropriata conoscenza della stessa, della natura dell'affare e dello scopo per il quale il CLIENTE lo conclude. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno come destinatari gli Intermediari e i CONSULENTI Finanziari.

Approccio basato sul rischio - è il così definito “*Risk Based Approach*”, che si sostanzia nell'applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela con intensità diversa a seconda del profilo di rischio associato al tipo di CLIENTE, della tipologia di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto o di transazione di cui trattasi (ove applicabili). Per valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere seguiti criteri generali riferiti al singolo CLIENTE ed al rapporto o all'operazione .

Con riferimento al CLIENTE devono essere conosciute e analizzate le seguenti informazioni minime:

- la sua natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'operazione; l'area geografica di residenza, o la sede;

Con riferimento al rapporto continuativo o all'operazione:

- la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione posta in essere; le modalità di svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione; l'ammontare dell'operazione; la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione, in rapporto all'attività svolta dal CLIENTE e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione.

Obbligo di astensione - Quando gli Intermediari non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: **non** possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni ovvero, devono porre fine al rapporto continuativo già in essere; inoltre, dovranno contestualmente valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) mediante specifica procedura operativa.

SEZIONE 10 INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del CLIENTE è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al CLIENTE, gli obblighi che devono essere assolti dalla SIM e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;
- b) clienti professionali;
- c) controparti qualificate.

I **clienti al dettaglio** sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I **clienti professionali** sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (“clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del CLIENTE e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (“clienti professionali su richiesta”).

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:

- “clienti professionali privati” quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; e

- “clienti professionali pubblici” individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le **controparti qualificate** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di

copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, nonché le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, della Direttiva 2014/65/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

2. Variazione della classificazione su iniziativa della SIM o su richiesta del CLIENTE

Salva diversa valutazione della SIM, in sede di apertura del rapporto, il CLIENTE è classificato come "CLIENTE AL DETTAGLIO". Tale classificazione iniziale può essere modificata nel corso dello stesso su richiesta del CLIENTE.

La SIM di propria iniziativa può trattare come CLIENTE al dettaglio un CLIENTE classificato come CLIENTE professionale.

Il CLIENTE ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla SIM, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del CLIENTE di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del CLIENTE di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni delle classificazioni su richiesta del CLIENTE consentite dalla SIM sono le seguenti:

- a) da CLIENTE al dettaglio a CLIENTE professionale;
- b) da CLIENTE professionale a CLIENTE al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del CLIENTE è rimessa alla valutazione discrezionale della SIM.

**SEZIONE 11
INFORMATIVA SUL BAIL-IN**

Con i Decreti Legislativi n. 180-181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce nell'ambito della UE un regime armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento (di seguito "Intermediario").

I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2015.

Le disposizioni in materia di bail-in sono applicabili dal 1° gennaio 2016.

L'apparato normativo in questione, limita l'intervento pubblico a sostegno di un Intermediario e consente di gestire le crisi facendo ricorso a mezzi e tecniche che mirano, da un lato, a garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'Intermediario, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e, dall'altro lato, ad assicurare che gli azionisti dell'Intermediario sostengano le perdite primi e che i creditori, secondo un certo ordine di preferenza le sostengano dopo gli azionisti. Infatti, i sostegni finanziari pubblici a favore di un Intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo il ricorso ai menzionati strumenti di risoluzione e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, qualora si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'apparato normativo consente alla Banca d'Italia, quale Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie in Italia, di disporre dei seguenti strumenti:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di "misure di risoluzione" della crisi oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'Intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia nel mercato.

La procedura del bail-in segue la seguente priorità:

- azioni e strumenti di capitale, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni;
- titoli subordinati, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite;
- obbligazioni non garantite, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria;
- depositi di entità superiore a 100 mila euro e facenti capo a persone fisiche o piccole e medie imprese.

Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.

Di contro, vengono esclusi dalla suddetta procedura e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purchè privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, si invita la clientela a consultare l'apposita guida pubblicata dalla Banca D'Italia, disponibile al seguente link:

<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html>

**SEZIONE 12
INFORMATIVA FATCA E CRS**

Informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di disclosure a carico di tutte le istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all'imposizione fiscale statunitense (US Person). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l'Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l'attuazione nel nostro Paese degli adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni prima richiamate, la SIM è tenuta, dal 1° Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi; in particolare:

1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal CLIENTE direttamente;
2. richiedere al CLIENTE, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti "statunitensi" (quali, ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l'assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all'amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service - IRS) - tramite l'Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.

Il sottoscrittore sarà tenuto - successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla SIM - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

Il 21 luglio 2014 l'Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento, sviluppato dall'Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Oggetto

di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti in nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, i dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.

Con decreto 28 dicembre 2015 è stata data attuazione alla legge 95/2015 e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio.

SEZIONE 13
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. NR. 206 DEL 6 SETTEMBRE 2005 (CODICE DEL CONSUMO) IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO

La SIM nello svolgimento della sua attività può far ricorso a tecniche telematiche di comunicazione a distanza.

Le tecniche di comunicazione a distanza sono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del CLIENTE e dell'intermediario o di un suo incaricato.

L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies del codice del Consumo, il CLIENTE consumatore ha a disposizione quattordici giorni per recedere dal contratto stipulato a distanza, senza alcuna penale e senza obbligo di indicare il motivo del recesso. Il termine per esercitare il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto. Al riguardo, come disposto dal comma 4 del citato articolo, si precisa che l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo del Codice del Consumo, inoltre, è esclusa l'applicabilità del diritto di recesso:

- ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che la SIM non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti valori mobiliari; quote di un organismo di investimento collettivo;

- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

In applicazione dell'art. 67-terdecies del Codice del Consumo, il Consumatore che esercita il diritto di recesso sarà tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dalla SIM conformemente al Contratto. Questo importo sarà determinato, in particolare, in funzione dei costi sostenuti dalla SIM fino alla data in cui il Consumatore ha esercitato del diritto di recesso.

Il Consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso dovrà inviare, entro il termine di quattordici giorni sopra indicato, una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla SIM ovvero mediante posta certificata.

Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

